COMUNE DI PARMA

Regolamento per la ripartizione del Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 04/09/2019

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il "*Fondo incentivi per funzioni tecniche*" di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs 50/2016, cd "Codice dei contratti pubblici", fissando i criteri e le modalità per il riparto delle risorse relative a ciascun lavoro, servizio e fornitura, per i quali la stazione appaltante è il Comune di Parma per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
2. L'atto regolamentare è adottato a seguito dell'approvazione delle modalità e dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Art. 2 – Finanziamento del Fondo incentivi funzioni tecniche

1. Il "*Fondo incentivi per funzioni tecniche*" (nel proseguo "*Fondo*") è finanziato con risorse in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, così come quantificato nella determinazione dirigenziale di indizione della procedura di gara, esclusivamente per le attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, svolte dai dipendenti del Comune, con esclusione dei dirigenti e dei soggetti assunti ai sensi dell'art. 110 del Dlgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii..
2. La percentuale effettiva di finanziamento del *Fondo* è definita dal dirigente al verificarsi dei seguenti presupposti:
   a) per le opere e i lavori: inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente;
   b1) per i servizi e forniture: a decorrere dal 18 aprile 2016 e sino al 31 dicembre 2018 inserimento negli strumenti di programmazione dell'ente e nomina del direttore dell'esecuzione nei casi indicati al punto 10.1 delle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/2016;
   b2) per i servizi e forniture: a decorrere dal 1° gennaio 2019 inserimento nel programma biennale di forniture e servizi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e nomina del direttore dell'esecuzione nei casi indicati al punto 10.1 delle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/2016;
3. Gli oneri inerenti le funzioni tecniche di cui al comma 1, dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa dell'Ente.
4. In caso di affidamenti effettuati tramite Consip, Mepa o altre Centrali di committenza, spetta al dirigente competente valutare se vi siano i presupposti per l'attribuzione dell'incentivo, e dell'effettiva occorrenza, secondo la specifica disciplina della procedura di e-procurement concretamente applicata, di una delle attività incentivate, nel caso di specie concretamente accertata come da svolgere. Sono comunque incentivabili solo le attività inerenti le attività di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
5. Sono incentivabili le sole manutenzioni complesse . A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni
   a) manutenzione supportata da idonea e complessa documentazione;
   b) progetto che affronta la risoluzione di problematiche tecniche;
   c) manutenzione per importi superiori alla soglia di € 150.000,00 e di norma finanziate non sulla parte corrente del bilancio
   d) qualificata vigilanza e direzione lavori nella fase esecutiva .
6. Sono sempre esclusi dall'incentivo :
   - i lavori in amministrazione diretta
   - i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti
   - gli affidamenti in house
   - gli affidamenti diretti di lavori , servizi e forniture
   - i lavori di somma urgenza
   - i lavori di importo inferiore ad € 150.000
   - Le forniture ed i servizi di importo inferiore a € 100.000
   - le concessioni
   - il partenariato pubblico-privato

Art. 3 – Percentuali di alimentazione del Fondo

PER OPERE E LAVORI

1. La percentuale massima effettiva di finanziamento del *Fondo* per ogni opera/lavoro è inversamente proporzionale alla complessità dell'opera/lavoro.
2. La complessità è articolata nei seguenti scaglioni che tengono conto della tipologia di intervento e del valore dell'intervento stesso:

a) nuove opere e lavori a rete

- di importo inferiore a euro 1.000.000: 1,20%.
- di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria: 1,00%;
- di importo superiore alla soglia comunitaria: 0,80%;

b) nuove opere e lavori puntuali

- di importo inferiore a euro 1.000.000: 1,30%.
- di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria: 1,10%;
- di importo superiore alla soglia comunitaria: 0,90%;

c) interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria

- importo fino a euro 1.000.000: 1,60%;
- importo superiore a euro 1.000.000: 1,00%.

3. Il dirigente in sede di programmazione dell'opera/lavoro definisce la percentuale effettiva di finanziamento del fondo sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento.
4. Le percentuali sopra indicate sono al lordo del 20% di cui al comma 4° dell'art.113 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PER SERVIZI E FORNITURE

1. La percentuale massima effettiva di finanziamento del *Fondo* per ogni servizio/fornitura è inversamente proporzionale al valore del servizio/fornitura.
2. Il valore e la relativa percentuale sono declinati in 4 scaglioni:
   a) importo inferiore alla soglia comunitaria: 0,50%;
   b) importo compreso tra la soglia comunitaria e euro 2.000.000: 0,20%;
   c) importo compreso tra euro 2.000.001 e euro 5.000.000: 0,15%;
   d) importo superiore a euro 5.000.000: 0,10%.
3. Non concorrono alla costituzione del fondo, i servizi e le forniture per le quali non è nominato il direttore dell'esecuzione, ossia nei casi indicati al punto 10.1 delle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del Dlgs. n. 50/2016.
4. Spetta al dirigente, in sede di programmazione del servizio/fornitura definire la percentuale effettiva di finanziamento del fondo sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento.
5. Le percentuali sopra indicate sono al lordo del 20% di cui al comma 4° dell'art.113 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 – Destinazione del fondo incentivi funzioni tecniche

Il Fondo, quantificato a norma degli artt. 2 e 3 del presente regolamento, è destinato:

a) per l'80% all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016. Tale quota è comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP;
b) per il restante 20%, ai sensi dell'art. 113, comma 4, Dlgs. n. 50/2016 ed a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte di tali risorse può, inoltre, essere destinato all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

Art. 5 – Funzioni tecniche incentivabili

1. Le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune che possono essere incentivate sono esclusivamente quelle indicate al comma 2 dell'art. 13 del Dlgs. n. 50/201,6 e specificatamente:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività di valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- attività di controllo esecuzione dei contratti;
- attività di RUP;
- attività di direzione lavori;
- attività di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo;
- attività di verifica di conformità;
- attività di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 6 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'incentivo per le funzioni tecniche sono:

PER I LAVORI

a) responsabile unico del procedimento;
b) incaricati programmazione spesa (solo per investimenti);
c) incaricati della verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
d) incaricati direzione lavori;
e) incaricati del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnici funzionali;
f) loro collaboratori.

PER I SERVIZI

a) responsabile unico del procedimento;
b) incaricati programmazione spesa (solo per investimenti);

c) incaricati di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
d) incaricati direzione esecuzione e verifica conformità;
e) loro collaboratori.

PER LE FORNITURE

a) responsabile unico del procedimento;
b) incaricati programmazione spesa (solo per investimenti);
c) incaricati di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
d) incaricati di direzione dell'esecuzione;
e) incaricati di certificato di regolare esecuzione;
f) loro collaboratori.

2. Per collaboratori si intendono i dipendenti che abbiano partecipato, mediante un rilevante contributo intellettuale e materiale, alle attività dei soggetti sopra indicati.

Art. 7 – Conferimento incarichi

1. Per la piena valorizzazione di tutti i dipendenti che operano nei servizi interessati dallo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di cui trattasi è improntata al principio della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale nel rispetto delle specifiche competenze professionali. Dovrà inoltre tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi. Qualora per il medesimo lavoro, servizio o fornitura, lo stesso dipendente svolga contemporaneamente più attività incentivabili, la quota parte dell'incentivo percepito non potrà superare il 70% dell'incentivo complessivo riferito al lavoro, servizio o fornitura. In tal caso, le risorse non distribuite incrementano la quota del Fondo di cui all'articolo 4 lettera b).
2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati con determinazione del dirigente del Settore competente, adeguatamente motivata.
3. Il dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico di procedimento. Con il medesimo provvedimento, il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 8 – Limiti all'erogazione dell'incentivo

1. L'erogazione dell'incentivo al singolo dipendente nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, dovrà in ogni caso tener conto dei seguenti limiti individuali:
   a) non potrà superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
   b) la correlazione tra incentivo e la retribuzione di posizione e/o il compenso collegato alla performance viene definito ai sensi dell'art. 7 comma 4 lettera j) dalla contrattazione integrativa mediante una riduzione proporzionale di questi ultimi.

Art. 9 – Modalità di riparto

1. L'incentivo è così ripartito tra i soggetti beneficiari:

PER I LAVORI

PRESTAZIONE	**%**
Responsabile UNICO del procedimento	**23**
Programmazione investimenti	**2**
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	**12**
Direzione lavori	**45**
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudo tecnico funzionale	**15**
Collaboratori	**3**
TOTALE	**100**

PER SERVIZI E FORNITURE

PRESTAZIONE	**%**
Responsabile UNICO del procedimento	**35**
Programmazione della spesa (solo per gli investimenti)	**2**
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	**15**
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	**45**
Collaboratori	**3**
TOTALE	**100**

Art. 10 – Appalti misti

1. Nel caso di appalti misti, per l'applicazione dei criteri e delle modalità di cui al presente atto, si fa riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale.

Art. 11 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori

1. La riduzione degli incentivi per le procedure di affidamento di lavoro è declinata come segue:
   a. qualora i ritardi o gli aumenti di costi siano dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà erogato alcun incentivo;
   b. qualora i ritardi si verifichino in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dell'art. 106, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile che va dal 20% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno arrecato all'Amministrazione;
   c. qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 20% al 100% da stabilirsi in relazione all'incremento del costo.

Art. 12 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi costi o tempi di esecuzione – ambito servizi forniture

1. La riduzione degli incentivi per le procedure di affidamento di servizi e forniture è declinata come segue:
   a. qualora i ritardi o gli aumenti di costi siano dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà erogato alcun incentivo;
   b. qualora i ritardi si verifichino in sede di esecuzione del contratto, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione, od un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione dell'esecuzione, al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile che va dal 20% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.

Art. 13 – Corresponsione dell'incentivo

1. Il riconoscimento del compenso è escluso nel caso in cui l'iter non giunga, quantomeno, alla fase di pubblicazione del bando (o alla spedizione delle lettere invito).
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del settore/servizio previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e dell'effettivo rispetto, nelle singole fasi, dei tempi e dei costi di esecuzione preventivati. con apposito e motivato atto dal dirigente/responsabile , su proposta del RUP . L'atto con il quale viene disposta dal dirigente del settore/servizio la corresponsione dell'incentivo è preventivamente sottoposto, sotto forma di proposta, alla verifica di apposito organismo tecnico composto dal Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo , dal Dirigente della Segreteria e da un Dirigente a turno degli altri settori (la turnazione è prevista con cadenza semestrale). La verifica deve essere chiusa con la validazione o non validazione dell'atto proposto . L'organismo tecnico può interloquire con il dirigente proponente e chiedere chiarimenti , modifiche ed integrazioni . L'organismo si riunisce con cadenza trimestrale ed esamina tutte le proposte pervenute .
3. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto. L'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.
4. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: gli importi collegati alla fase di gara dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e gli importi collegati alla fase esecutiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; nel caso di appalti con durata superiore ad un anno si procederà alla liquidazione dell'incentivo, relativo alla Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione, nella misura della quota realizzata come accertato dal certificato di collaudo/regolare esecuzione parziale.
5. Ai fini della legittima liquidazione dell'incentivo le prestazioni sono da considerarsi rese:
   a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento che la approva;
   b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
   c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
   d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e ove previsto dell'atto di verifica della conformità;
   e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
   f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
   g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale

6. Le quote parti dell'incentivo che corrispondono a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione o prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte, incrementano la quota del Fondo di cui all'articolo 4 lettera b), senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che determina il suddetto incremento.
7. La verifica del rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8, comma 1, è effettuato dal Settore competente in materia di trattamento economico del personale dell'Ente.

Art. 14 –Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, il presente regolamento si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi od avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data del 18/04/2016, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione

ai quali, a tale data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte sempre che si sia proceduto per entrambe le casistiche al relativo accantonamento contabile .

2. Per i soli progetti approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il primo gennaio 2018 e per le sole procedure di gara avviate dopo tale data potrà applicarsi quanto disposto dall'articolo 113 comma 5bis del D.lgs 50/2016 t.v.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata. In attesa della modifica regolamentare troverà diretta applicazione, ove non se ne renda necessario il recepimento da parte dell'ordinamento dell'ente, la disciplina posta dalla norma primaria.
4. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.lgs 50/2016 in quanto relativi a prestazioni già rese ed approvate che saranno erogati secondo la disciplina previgente .
5. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini previsti dalla Statuto. Il presente regolamento è reso pubblico mediante la sua inserzione nel testo integrale approvato sul sito istituzionale dell'ente alla sezione Amministrazione Trasparente